

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in XXXXX milioni di euro, al netto di XXX milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a XXXX milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in XXXXXX milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro, al netto di XXXX milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare

passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

Effetti finanziari

Art. 2

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare XXX
- b) fabbisogno del settore pubblico XXX
- c) indebitamento netto della P.A. XXX

CapoII

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Art. 2 - IRPEF

	1.1 IRPEF										
<p>1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, le parole "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12" sono soppresse;</p> <p>b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Articolo 11 (Determinazione dell'imposta). 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <table data-bbox="191 851 1117 1064"> <tbody> <tr> <td>a) fino a 15.000 euro,</td><td>23 per cento;</td></tr> <tr> <td>b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,</td><td>27 per cento;</td></tr> <tr> <td>c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,</td><td>38 per cento;</td></tr> <tr> <td>d) oltre 55.000 euro e fino a 70.000 euro,</td><td>41 per cento;</td></tr> <tr> <td>e) oltre 70.000 euro,</td><td>43 per cento.</td></tr> </tbody> </table> <p>2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.</p> <p>3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";</p> <p>c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Articolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;</p> <p>b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e a 870 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o</p>	a) fino a 15.000 euro,	23 per cento;	b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,	27 per cento;	c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,	38 per cento;	d) oltre 55.000 euro e fino a 70.000 euro,	41 per cento;	e) oltre 70.000 euro,	43 per cento.	
a) fino a 15.000 euro,	23 per cento;										
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,	27 per cento;										
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,	38 per cento;										
d) oltre 55.000 euro e fino a 70.000 euro,	41 per cento;										
e) oltre 70.000 euro,	43 per cento.										

cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta per ciascuno dei genitori nella misura del 50 per cento. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.”;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“13 (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

4. Se i rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono pari a zero, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.”;

e) nell'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: “ 3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.”.

Art. 3 - Assegni per il nucleo familiare

1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.	1.2 ASSEGNI FAMILIARI
---	--------------------------

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

Art. 4 - Disposizioni in materia di accertamento, e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale

<p>1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.";</p> <p>b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.".</p>	<p>2.2.2 IRPEF - DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI</p>
<p>1. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-<i>quiquiesdecies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.</p>	<p>2.2.6 IVA - GIOCHI E SCOMMESSE</p>
<p>1. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.</p> <p>2. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti..</p>	<p>2.2.7 IVA - CONTRASTO DEGLI ABUSI NELLE AGEVOLAZIONI AUTOVETTURE PER I SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992</p>
<p>1. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:</p> <p>a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;</p> <p>b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro</p>	<p>2.3 ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO SVOLTE NELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</p>

<p>autonomo resa nell'ambito della struttura.</p> <p>2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 2 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.</p> <p>5. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p> <p>6. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.</p> <p>1. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente: "Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".</p>	<p>2.3 CONDOMINI RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL'APPALTATORE</p>
--	---

<p>1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:</p> <p>a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;</p> <p>b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 nonché dei loro componenti ed accessori;</p> <p>c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;</p> <p>d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente</p>	<p>2.4 REVERSE CHARGE - CESSIONI IMPONIBILI DI PRESTAZIONI EDILI E PRODOTTI DI TELEFONIA</p>
--	--

provenienti da cave e miniere.”;

b) è aggiunto, in fine il seguente comma: “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.”.

2. Le disposizioni di cui alle lettere b) c) e d), del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione del ruolo degli agenti immobiliari di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.”;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.”

2.7 OBBLIGO
RICHIESTA
REGISTRAZIONE
PER AGENTI
IMMOBILIARI

1. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.

3. Dall'entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma 1, i commi da 535 a 538 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

10.2 NORME IN
MATERIA DI
OSCURAMENTO
DEI SITI INTERNET
CHE OFFRONO
SERVIZI DI
SCOMMESSE ON
LINE QUANDO
NON SONO IN
POSSESSO DELLE
AUTORIZZAZIONI
RICHIESTE

<p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni, i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.</p> <p>2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.</p> <p>4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.</p>	<p>12.1 UNIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI DISPONIBILI - DISPONIBILITA' BANCHE DATI</p>
<p>Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Articolo 2.bis</p> <p>"1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:</p> <p>a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;</p> <p>b) mediante raccomandata in ogni altro caso.</p> <p>2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica".</p>	<p>12.3 I CONTROLLI DI LIQUIDAZIONE ART. 36-BIS DEL DPR 600/1973 (GESTIONE DEI PREAVVISI TELEMATICI)</p>
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c), del primo comma, dell'articolo 10 del predetto testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto</p>	<p>12.4 IRPEF ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AI CONIUGI</p>

<p>del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.</p>	
<p>All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti: "25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c), del primo comma, dell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a), del secondo comma, dell'articolo 51 del predetto testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni, sono definite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate."</p>	<p>12.5 IRPEF - SPESE MEDICHE RIMBORSATE</p>

CAPO III - DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE

Art. 5 - Disposizioni per il recupero della base imponibile

1. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è abrogato.	2.2.3 IRES - OPERE DI DURATA ULTRANNUALE
1. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al penultimo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto", sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi".	2.2.4 IRES - CONCESSIONARIE DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DI OPERE PUBBLICHE
1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, <u>dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita riportabile è diminuita di un importo pari all'utile che non concorre a formare il reddito imponibile"</u> .	2.2.5 IRES - RIPORTO DELLE PERDITE, REDDITI ESENTI
<p>1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:</p> <p>a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;</p> <p>b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.</p> <p>2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.</p> <p>3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00 ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'articolo 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e'</p>	2.2.8 BOLLO - MODALITÀ DI VERSAMENTO

<p>stabilita in euro 0.50.”.</p> <p>1. All'articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “somme giocate”, sono inserite le seguenti: “, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio del nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso”.</p> <p>2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente: “13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.”. <p>3. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dal comma 2, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n. 515 e 14 luglio 2004, n. 1074 e successive modificazioni e</p>	<p>10.1.1 REGIME TRIBUTARIO DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENT O</p>
--	--

integrazioni.

4. Dopo l'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 39-bis - Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti.

1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Articolo 39-ter - Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 39-quater - Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico

1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli

interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

3. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

Articolo 39-quinquies - Sanzioni in materia di prelievo erariale unico

1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro mille.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro ottomila.

Articolo 39-sexies - Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate

1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

Articolo 39-septies - Disposizioni transitorie

1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione.”.

3. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

1. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 2007”.

10.1.2 ALIQUOTA
DI BASE DELLA
TASSAZIONE SUI
TABACCHI
LAVORATI

1. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono specificati, per ogni immobile, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno.

2. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e

12.2 INDICAZIONE
DEI DATI
RELATIVI
ALL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI NELLA
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI E

<p>autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.</p> <p>3. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal sostituto d'imposta, direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 senza avvalersi dell'assistenza fiscale, indicano i dati relativi all'imposta comunale sugli immobili nella medesima dichiarazione.</p> <p>4. L'imposta comunale sugli immobili dovuta può essere compensata con crediti di altra natura, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>5. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non presentano la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà immobiliari, compilano il modello di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>6. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale.</p> <p>7. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, si applicano alle dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008.</p>	<p>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MEDIANTE F24</p>
---	--

CAPO IV - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 6 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";
- b) nel comma 4:

1) le parole "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7.1 VARIAZIONE
DELL'ALiquOTA
DI
COMPARTECIPAZI
ONE
DELL'ADDIZIONA
LE COMUNALE
ALL'IRPEF

l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.”;

d) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono eliminate le seguenti parole: “e 2007”.

Art. 7 - Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.</p> <p>2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'opera pubblica da realizzare;b) l'ammontare della spesa da finanziare;c) l'aliquota di imposta;d) le modalità di versamento degli importi dovuti. <p>3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.</p> <p>4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.</p> <p>5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) opere per il trasporto pubblico urbano;b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici. <p>6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.</p> <p>7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p>	<p>7. 2 IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE</p>
---	--

Art. 8 - Tassa comunale di ingresso e di soggiorno pubbliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

- a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
- b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
- d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.

7.3 CONTRIBUTO
COMUNALE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
URBANA E LA
VALORIZZAZION
E DEI CENTRI
STORICI

Art. 9 – Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali

<p>1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.</p>	<p>7.4 ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA SULL'ENERGIA ELETTRICA</p>
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la parola "venti" è sostituita da "trenta".</p>	<p>7.4-BIS MODIFICHE ALL'ARTICOLO 56 DEL D.LGS. 446/1997 - POTERE REGOLAMENTARE DELLE PROVINCE IPT</p>

Art. 10 – Disposizioni in materia di semplificazione e "manutenzione" della base imponibile

<p>1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.</p> <p>2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.</p> <p>3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale</p>	<p>7.5.1 Rafforzamento delle attività di notifica di atti fiscali degli Enti locali</p>
---	---

che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta

7.5.2 DISPOSIZIONI
DI
RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA
DI LIQUIDAZIONE,
ACCERTAMENTO
E RIMBORSO DEI
TRIBUTI LOCALI

giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

8. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

9. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

10. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Sono abrogati:

- a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell'articolo 9, le parole da "il relativo ruolo" fino a "periodo di sospensione"; il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71 ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76;
- b) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi 1, 2, e 2-bis dell'articolo 11; le parole da "; il ruolo deve essere formato" fino a "di sospensione" dell'articolo 12; l'articolo 13; il comma 6 dell'articolo 14;
- c) la lettera l), del comma 1; i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

<p>1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;</p> <p>b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono aggiunte le seguenti parole: "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica";</p> <p>c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.";</p> <p>d) il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato.</p> <p>e) all'articolo 12, comma 1, la cifra "90" è sostituita da: "60";</p> <p>2. Al comma 53 dell'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo. "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".</p> <p>3. La lettera n), del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.</p>	<p>7.5.3 SEMPLIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</p>
<p>1. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15</p>	<p>7.5.4 ABOLIZIONE</p>

<p>dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole da: "in modo che detta tariffa" fino alla fine del periodo;</p> <p>2. Il comma 1, dell'articolo 7-octies. del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.</p>	<p>DEI LIMITI TARIFFARI DEL CANONE PUBBLICITARIO</p>
<p>1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il comma 2-bis dell'articolo 6; il comma 1-bis dell'articolo 20; l'articolo 20-bis; il comma 4-bis dell'articolo 23 ed il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;</p> <p>b) il comma 13-quinquies, dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;</p> <p>c) il comma 3 dell'articolo 6 ed il comma 4 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212.</p> <p>2. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";</p> <p>b) al comma 19, è eliminato l'ultimo periodo.</p> <p>3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.</p>	<p>7.5.5 CONTRASTO AL FENOMENO DELLE AFFISSIONI ABUSIVE</p>
<p>1. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.</p> <p>2. I poteri di cui al comma 1 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.</p> <p>4. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.</p> <p>5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31</p>	<p>7.5.6 RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCERTAMENTO SUL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI</p>

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.	
<p>1. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo nell'articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p>	<p>7.5.7 CONTRASTO ALL'ELUSIONE ED ALL'EVASIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</p>
<p>a) 1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;</p> <p>c) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</p>	<p>7.5.8 DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA TARIFFA SUL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</p>

Art. 11- Automatismi fiscali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte di Regioni ed enti locali

<p><u>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.</u></p> <p><u>2. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0.0258, con efficacia dal 15 luglio;</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>b) la tassa automobilistica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.</u></p> <p><u>3. Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0.0129.</u></p> <p><u>4. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 2 e 3.</u></p>	<p>7.6 AUTOMATISMI FISCALI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO DA PARTE DI REGIONI</p>
<p><u>1. Ferme restando le disposizioni del comma 14, in caso mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non</u></p>	<p>AUTOMATISMI FISCALI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO DA PARTE DI ENTI LOCALI</p>

adempiano, il sindaco ed il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

2. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:

a) nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali;

b) nelle province interessate con riferimento all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse.

3. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 2.

Art. 11-bis - Modifiche al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

1. Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;"

2. la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati."

b) al comma 1 dell'articolo 66:

2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto

13.1 MODIFICHE
AL D.LGS. 31
MARZO 1998, N.
112

dall'articolo 65, lettera h);".	
---------------------------------	--

Art. 11-ter - Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali

<p>1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le funzioni ivi elencate.</p> <p>2. I comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.</p> <p>3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell'Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.</p> <p>4. L'Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato, Città e Autonomie locali, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.</p> <p>5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.</p> <p>6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.</p> <p>7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>13.2 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CATASTALI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI</p>
---	---

CAPO V – VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 12 - Disposizioni in materia di immobili

<p>1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "protezione civile" sono aggiunte le parole "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,".</p> <p>2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituita dalla seguente: "b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui la legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;".</p>	<p>9.1.1 UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO</p>
<p>1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle Università statali di cui al presente comma.".</p>	<p>9.1.2 IMMOBILI DI PROPRIETÀ STATALE IN USO ALLE UNIVERSITÀ</p>
<p>1. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.</p> <p>2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste</p>	<p>9.1.3 INTRODUZIONE DI UN FONDO "COSTO D'USO" PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD USI GOVERNATIVI</p>

corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

3. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

4. Gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 2 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 1, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché il comma 4 dell'articolo 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

2. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 1 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette una attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa

9.1.4.
CONSOLIDAMENTO
DELLE
DESTINAZIONI
D'USO DEGLI
IMMOBILI DI
PROPRIETÀ DELLO
STATO

<p>comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.</p> <p>3. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposta alla tutela entro i termini di cui al comma 2, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.</p>	
<p>1. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.</p>	<p>9.1.5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AZIENDE CONFISCATE</p>
<p>1. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.</p> <p>2. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.</p> <p>3. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle Amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dell'Agenzia del demanio.</p>	<p>9.1.6 ASSEGNAZIONE O TRASFERIMENTO DEI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD AMMINISTRAZION I PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI.</p>
<p>1. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di</p>	<p>9.1.7. SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI</p>

vendita da parte dell'Amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima Amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.	CUI AL COMMA 109, DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 214- <i>bis</i> del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3- <i>bis</i> . Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento."	9.1.8. RIDUZIONE SPESE TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 213, 214 E 214-BIS DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 13 – Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici

1. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: "I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data di emanazione della presente legge e a decorrere dal 1 gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3).

**9.1.9. REVISIONE
DEI CANONI DEL
DEMANIO
MARITTIMO**

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6.5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento; oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20 per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000 mq. 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima Regione.

2.2) Per le aree ricomprese nella concessione si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure vigenti alla data di emanazione della presente legge e a partire dal 1 gennaio 2007 quelle di cui alla lettera b) punto 1).

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire l'accesso gratuito all'arenile."

2. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: "Le misure dei canoni di cui al comma 1, lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto."

3. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito,

con modificazioni, con legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: "4-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore ad anni sei e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare".

4. All'articolo 5 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, con legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03 comma 1, come modificato dal presente provvedimento, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione."

5. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi

9.1.10. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO NEL CASO DI OCCUPAZIONE SUL DEMANIO MARITTIMO

1. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione, approvato con il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "693-*bis*. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea) 1. I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano.

2. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.

3. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all'Erario."

9.1.11 PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO AEROPORTUALE

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, a privati ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.

9.1.12. IMMOBILI
SUSCETTIBILI DI
VALORIZZAZIONE
E
UTILIZZAZIONE
ECONOMICA
TRAMITE
CONCESSIONE
D'USO

1. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi alla Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata alla

9.1.13.
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
EREDITÀ
GIACENTI

<p>Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.</p>	
<p>1. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno di centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 41-<i>quinquies</i> della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.</p> <p>2. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 1, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente, corredata della documentazione idonea all'individuazione di massima delle aree da acquisire.</p> <p>3. La individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente delimitazione sono effettuate dal Comune d'intesa con la Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre Amministrazioni statali interessate.</p> <p>4. Il prezzo è quantificato dall'Agenzia del demanio con riguardo al solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella all'Allegato A;b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. <p>5. Il trasferimento è condizionato dall'obbligo del Comune a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 4 ai singoli occupanti e concessionari, i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;	<p>9.1.15. RECUPERO E RISANAMENTO DI ALCUNE AREE O SITI DI PROPRIETÀ DELLO STATO</p>

b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente comma;

c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene;

d) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;

e) corrispondere all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari, determinate secondo l'allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell'atto;

f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni diversa e speciale disposizione di legge vigente in materia.

Allegato all'articolo.....

Tabella A
Valori unitari di cessioni e indennizzi relativi ai compensi demaniali

Valori unitari delle aree di cui all'art. (euro/mq)		
Classi dimensionali dei Comuni	Valori unitari delle aree (euro/mq)	Indennizzo annuo delle aree (euro/mq)
< 10.000	12.00	0,6
10.001 - 100.000	24.00	1,2
100.001 - 300.000	48.00	2,4
> 300.000	72.00	3,6

<p>1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta."</p>	<p>9.1.16. AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI LOCALI NELLE CONCESSIONI E LOCAZIONI DEI BENI DELLO STATO</p>
--	--

Art. 14 – Valorizzazione del patrimonio pubblico

1. All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d'interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità."

9.1.14.
PROGRAMMI
UNITARI DI
VALORIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILI
PUBBLICI E PER
LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO
LOCALE

1. All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto con la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da emanare d'intesa con l'Agenzia del demanio". Nel medesimo comma, le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia";

b) al comma 13-ter le parole da: "il Ministero" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis sono individuati:

1) entro il 28 febbraio 2007 beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;

2) entro il 31 luglio 2007 beni immobili, per un valore

9.2. BENI DELLA
DIFESA NON PIÙ
NECESSARI PER
USI MILITARI

complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007".

c) nel comma 13-ter, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Con le modalità indicate nel primo periodo del presente comma e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2000 milioni di euro.";

d) i commi 13-*quinquies* e 13-*sexies* sono abrogati.

2. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

CAPO VI - MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO

Art. 15 - Interventi di riduzione del cuneo

<p>1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) sono ammessi in deduzione:</p> <p>1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;</p> <p>2) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;</p> <p>2-bis) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è cumulabile con quella di cui al numero 2, fermo restando il rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;</p> <p>3) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;</p> <p>4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-</p>	<p>11.1 INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL CUNEO</p>
--	---

legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) nel comma 4-bis.1 le parole da: “; la deduzione” fino a “di cui all’art. 10, comma 2” sono soppresse;

c) nel comma 4-bis.2 le parole: “sono ragguagliati all’anno solare” sono sostituite dalle seguenti parole: “nonché della deduzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2), sono ragguagliati all’anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a), numeri 2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’art. 10, comma 2”;

d) nel comma 4-ter le parole: “la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1” sono sostituite dalle seguenti: “le deduzioni indicate nel presente articolo”.

e) dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente comma “4-sexies. Per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 3), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies”.

2) Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a partire dal mese di marzo 2007 nella misura del cinquanta per cento e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di settembre, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

3. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spetta in misura ridotta alla metà a partire dal mese di marzo 2007 e per l’intero ammontare a partire dal successivo mese di settembre, con conseguente ragguaglio ad anno.

4. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1 senza tener conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.

<u>Art. 16 – Disposizioni in materia di beni culturali</u> (norma inserita nel Titolo Sviluppo)	11.2 CULTURALI	BENI
--	-------------------	------

Art. 17 - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

1. Alle imprese che a partire dal periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, effettuano nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, limitatamente alle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE come individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta è concesso nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile né con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1 si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese come definite ai sensi della normativa comunitaria;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente all'allegato I e II ai predetti Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nonché al settore della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione della Comunità europea.

6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi

11.4 CREDITO
D'IMPOSTA PER
NUOVI
INVESTIMENTI
NELLE AREE
SVANTAGGIATE.

investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzato in compensazione dell'imposta sui redditi dovuta a saldo per ciascun periodo d'imposta in cui si effettuano i nuovi investimenti. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

9. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato C.E. all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 18 – Disposizioni varie in materia fiscale

<p><u>Le imprese sono ammesse a beneficiare di un credito di imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. L'incentivo si applica alle spese sostenute, secondo un criterio di cassa, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, se previste da un progetto di ricerca previamente comunicato all'amministrazione finanziaria. Il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, deve indicare le specifiche linee di attività di ricerca e sviluppo e gli obiettivi tecnico produttivi perseguiti. Le spese di cui al presente comma, regolarmente iscritte al bilancio consuntivo fino ad un importo massimo pari a 20 milioni di euro, per anno, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, danno diritto ad una detrazione pari al dieci per cento ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il medesimo esercizio finanziario e, per la eventuale parte residua, mediante detrazione d'imposta per gli esercizi finanziari successivi. I costi sostenuti devono essere certificati da un revisore iscritto all'albo e corredati da una relazione attestante la loro natura e la loro efficacia ai fini del perseguimento degli obiettivi previamente indicati.</u></p>	<p>Credito d'imposta per investimenti in ricerca ed innovazione</p>
<p><u>1. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.</u> <u>2. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, nel rispetto del tetto massimo di 100.000,00 euro su un periodo di tre anni fissato dal Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti di importanza minore, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.</u></p>	<p>Credito d'imposta per imprese musicali di piccole e medie dimensioni</p>
<p><u>1. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.</u> <u>2. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</u></p>	<p>Detrazione per l'acquisto di un personal computer da parte dei docenti</p>
<p><u>1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 622, sono apportate le seguenti modifiche:</u> <u>a) le parole "a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione"</u> <u>sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e"</u></p>	<p>11.4.TER IVA TURISMO CONGRESSUALE</p>

<p>simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.”</p> <p>2. Per l'anno 2007, le detrazioni di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento.</p>	
<p>1. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: “fino a 5 metri quadrati” sono inserite le seguenti: “; l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.”</p>	11.9 INSEGNE
<p>1. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: “devianza, ” aggiungere le seguenti: “di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”</p>	11.10 PROPOSTA DI ESENTARE DALL'IVA LE PRESTAZIONI IN FAVORE DEI DETENUTI E DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA
<p>1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono aggiunte le seguenti “nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.</p> <p>2. Il comma 2 dell'articolo 21, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente “2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: “e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sulla spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.”</p>	11.12.1 TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI A FONDO PENSIONE
<p>1. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e</p>	11.12.2 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

b) nel comma 9, le parole "situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

2. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

3. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

1. All'articolo 54, comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi ti cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

11.14.1 CESSIONE
DIRITTI OPERE DI

dopo le parole "ridotto del venticinque per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese", sono inserite le seguenti: " <u>ovvero del quaranta per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore agli anni 35</u> ".	INGEGNO
<p>1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente: "<u>i-quinquies</u>) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.";</p> <p>b) al comma 2, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), f) ed i-quinquies)".</p>	<p>11.14.2 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER SPESE DI ISCRIZIONE NELLE PALESTRE</p>
	<p>11.14.3 CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTO DI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE</p>
All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione."	<p>14.2 ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI RISCHI</p>

Art. 19 - Piccoli alberghi

	11.3 PICCOLI ALBERGHI
--	-----------------------

Art. 20 - Misure a sostegno delle zone franche urbane

<p>1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree ed alla copertura delle minori entrate derivanti dall'eventuale istituzione, con il decreto di cui al comma 3, di riduzioni fiscali e contributive.</p> <p>2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.</p> <p>3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, formulata sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.</p> <p>4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle Regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.</p>	Misure a sostegno delle zone franche urbane
---	---

Art. 21 - Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

<p>1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 % rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, della seguente tabella A allegata.</p> <p>3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:</p> <p>a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;</p> <p>b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia</p>	Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici
--	--

primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

6. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2006 sono dettate disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.

Tabella A

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali		finestre comprensive di infissi
		Pavimenti	Coperture	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

Art. 22 – Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. 2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione. | <p>Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica</p> |
|--|---|

Art. 23 – Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza

<ol style="list-style-type: none"> 1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata. 2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di <u>1500 euro</u> per motore, in un'unica rata. 3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di <u>1500 euro</u> per intervento, in un'unica rata. 4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite. 	<p>Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza</p>
---	--

Art. 24 – Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche

<p>1. Il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, <i>rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011</i>, è</p>	<p>Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul</p>
--	--

destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

territorio di
infrastrutture
energetiche

2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007, 2008 e 2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

4. Agli oneri recati dal comma 3 pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede:
quanto a 5 milioni annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo parzialmente utilizzando per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

quanto a 45 milioni annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Con provvedimento del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25 - Biocarburanti

<p>1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali</i></p> <p>1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:</p> <p>a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;</p> <p>b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;</p> <p>c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento."</p> <p>2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"Art. 2 quater "Interventi nel settore agroenergetico"</i></p> <p>1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.</p> <p>2. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, è inizialmente fissata al 2,5 % di tutto il carburante benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agroenergetica, nonché modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e relative sanzioni.</p> <p>4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE e il bioidrogeno."</p>	<p>11.15.1 BIOCARBURANTI</p>
---	----------------------------------

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:

“6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell'intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. *Le presenti disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2007 e comunque solo previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.*

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie

alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6".

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.

5. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati nell'anno 2006, sono destinati all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.

6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 26 - Modifiche al regime iva sulla fornitura di energia termica

<p>1. Il punto 122 delle tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:</p> <p>"122) Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni; sono incluse le</p>	<p>11.15.4. MODIFICHE AL REGIME IVA SULLA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA</p>
---	--

forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;".	
---	--

Art. 27 - Disposizioni per favorire la crescita dimensionale e lo sviluppo delle start-up

<p>1. Le nuove società:</p> <p>a) che hanno per oggetto sociale principale, quale risultante dall'atto costitutivo regolarmente registrato, l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a Società, enti o imprese, di attività nel campo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (e con Tipo attività prevalente 40110 - Produzione di energia elettrica),</p> <p>b) costituite nel periodo tra il 1/1/2006 (in alternativa, 1/1/2005) e il 31/08/2006,</p> <p>c) fondate esclusivamente da una o più persone fisiche che non avevano ancora compiuto il 40° anno di età alla data di costituzione della società,</p> <p>possono portare in detrazione dalle imposte di competenza il 20% dei ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi, o di strumenti simili che dovessero essere introdotti in loro sostituzione, riferiti a impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizzati direttamente e/o per il tramite di società progetto successivamente e appositamente costituite allo scopo.</p> <p>2. L'ammontare della detrazione dalle imposte di competenza di cui al comma precedente spetta in misura pari al 50% dei ricavi dalla vendita di certificati verdi, o di strumenti simili che dovessero essere introdotti in loro sostituzione, quando:</p> <p>a) la nuova società in start-up, oltre a possedere tutti i requisiti di cui al comma precedente, abbia anche aperto e regolarmente registrato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, nello stesso periodo indicato nel comma precedente, un'unità locale diversa dalla sede legale, o una propria partecipata, in una delle Regioni ad Obiettivo 1; e</p> <p>b) l'impianto, cui si riferiscono i certificati verdi, o strumenti simili che dovessero essere introdotti in loro sostituzione, è localizzato in una Regione/Area ad Obiettivo 1.</p>	<p>11.15.6 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CRESCITA DIMENSIONALE E LO SVILUPPO DELLE START-UP OPERANTI NEL SETTORE DELLA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E COSTITUITE DA GIOVANI</p>
---	---

Art. 28 - Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali

<p>1. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.</p> <p>2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“ 370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento potrà comunque essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.</p> <p>371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.</p> <p>372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ”.</p>	<p>13.3 MODIFICHE IN TEMA DI RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALE DI DATI IPOTECARI E CATASTALI</p>
---	--

Art. 29 – Ristrutturazioni edilizie

<p>1. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:</p> <p>a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese</p>	<p>6.1 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO</p>
--	---

<p>sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;</p> <p>b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2007.</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.</p>	
---	--

Art. 30 - Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006

<p>1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".</p>	6.2.1 IRAP AGRICOLTURA
<p>1. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	6.2.2 AGEVOLAZIONE PESCA COSTIERA E LAGUNARE
<p>1. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.</p>	6.2.3. PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
<p>1. <u>Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.</u></p>	6.2.4 DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, si applicano:</p> <p>a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;</p> <p>b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30</p>	6.2.5.AGEVOLAZIO NI IN MATERIA DI ACCISA

novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

6.2.6
COMPENSAZIONE
DEI CONTRIBUTI
AL SSN VERSATI
DAGLI
AUTOTRASPORTA
TORI VEDI ART. 1
CO. 103 L 266/05

1. Le disposizioni del comma 106, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

6.2.7 INCREMENTO
DEDUZIONI
FORFETARIE PER
AUTOTRASPORTO
ED ESTENSIONE
ANCHE AI
TRASPORTI
ALL'INTERNO DEL
COMUNE - ART. 1
CO. 106 L. 266/05

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".	6.2.8 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA (FRONTALIERI).
1. Per l'anno 2007 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.	6.2.9 CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 2, LETT. A), DEL TUIR, CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE.
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 355 della legge 2005, n 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.	6.2.10 DETRAZIONI PER SPESE RELATIVE ALLA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Capo I

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO,
UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 35

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare XXX
- b) fabbisogno del settore pubblico XXX
- c) indebitamento netto della P.A. XXX

Art. 36

(Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis – Gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali, e delle agenzie sono riorganizzati nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo organizza e svolge le attività gestionali e strumentali previste e disciplinate nel regolamento di cui al comma 1-ter e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi.

1-ter - Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità della riorganizzazione di cui al comma 1-bis in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali sono riuniti gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Con il medesimo regolamento si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo.

conseguenti alla riorganizzazione, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette al riordino ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso:

- a) l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali;
- b) l'istituzione di servizi comuni;
- c) l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica;
- d) la rideterminazione in riduzione, delle piante organiche delle strutture interessate dalla riorganizzazione.

1-quater - Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riunite nella Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.

1-quinquies - Con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede alle modifiche dei regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni rese necessarie dalla riorganizzazione.

1-sexies - Dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1-ter sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con il medesimo regolamento si provvede alla loro puntuale ricognizione."

2. - All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole "dell'attività amministrativa degli" è aggiunta la seguente "altri".

3. - Il regolamento di cui al comma 1, capoverso 1-ter, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

(Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri)

1. Al fine di assicurare la riduzione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai

sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni;
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali, fermo restando quanto disposto dai commi da 1 bis a 1 sexies dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3;
- d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.
- g) all'unificazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime".

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.

3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione."

4. Le amministrazioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, il cui esame deve concludersi entro 30 giorni dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lett. f) e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli

anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

8. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, emana linee guida per l'attuazione del presente articolo.

10. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f) e di quanto disposto dal comma 4-bis.

11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 4, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 9 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

12. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, nonché del presente articolo, è coordinata dall' "Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti Amministrazioni.

Art. 38

(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, capoverso 1-ter, sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
 - a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
 - b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
 - c) ottimale impiego delle risorse;
 - d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
 - e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.

Art. 39

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 36 e 37, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 4 della presente legge si provvede:
 - a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 37, gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica.

Art. 40

(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici e nelle agenzie)

1. Il personale utilizzato dalle Agenzie, e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.

2. Le Agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente e conseguentemente le dotazioni organiche.

3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei Conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell'ente o dell'Agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un Commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 41

(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della Pubblica Amministrazione nonché favorire il controllo centralizzato della spesa per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e

continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.

3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 42

(Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)

1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al successivo comma 8, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

2. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni si disciplina l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie avvengono – per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'Ufficio.

5. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione, potranno prevedersi meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il supporto della Consip S.p.A. realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e

definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio.

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni, approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. E' abrogato l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 43

(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali di cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono presentate ai ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca.

3. I Ministeri vigilanti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Ufficio del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione approvano le modifiche entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei ministeri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Istat, alle università, agli enti previdenziali e all'INAIL, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Art. 44

(Ricorsi in materia pensionistica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi

pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo.

Art. 45

(Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie)

Al comma 2 dell'art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Valutano, infine, la proficuità complessiva della gestione.”

Art. 46

(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

1. La Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell'ISTAT e degli altri Enti del sistema statistico nazionale, nonché vigilanza sull'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta di cinque membri, scelti tra professori universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della Pubblica amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed il Presidente della Commissione, durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli

delle pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione in numero non superiore a sei unità.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 a decorrere dall'anno 2007.

Art. 47

(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento ;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando quanto previsto dalla lettera c) - nonché dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c) del D.L. 15/04/2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15/06/2002, n. 112;

c) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

d) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b). ”.

b) i commi 2-bis, 5 e 6 dell'art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

2. Dall'attuazione del comma 1 dovrà derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a euro 200 milioni per l'anno 2007, 300 milioni per l'anno 2008 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2009. Qualora dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 conseguano risparmi inferiori a quelli previsti dal presente comma, le dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotte, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati nel presente comma.

3. La società di cui all'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

Art. 48

(Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti)

1. I commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti:

“89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente legge alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è destinato alle altre attività istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata – ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482 – la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *l'INPS e l'INPDAP* e l'INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria - concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. *L'INPS e l'INPDAP* subentrano a decorrere dalla data di perfezionamento dell'Accordo con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

2. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla Società di cui all'articolo 9, comma 1-bis lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.”.

Art. 49

(Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa).

1. Sono trasferiti alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della Società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro Commissari Liquidatori. La Società trasferitaria procederà alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal il quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che deve essere presentato dal Commissario Liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al predetto Commissario devono essere comunicati, almeno sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma precedente.
3. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 1, il Commissario Liquidatore dell'EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 2. Un collegio di tre periti verificherà, entro novanta giorni dalla nomina, detta situazione patrimoniale e predisporrà, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei

patrimoni trasferiti. Tale valutazione dovrà, tra l'altro, tener conto delle garanzie di cui al comma 5, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio verranno designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria, e il Presidente scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti sarà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui all'ultimo comma e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il predetto valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituirà il corrispettivo per il trasferimento stesso, che sarà corrisposto dalla Società trasferitaria al Ministero, fermo restando quanto previsto al comma 7.

4. Effettuato il trasferimento, la Società trasferitaria procederà alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La Società trasferitaria non risponderà con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui al presente articolo devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato intestato alla Società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà fissato – tenendo conto del fabbisogno finanziario così come individuato al comma 3 – l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

5. Dalla data del trasferimento la Società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti l'EFIM in l.c.a. e le società di cui al comma 1, in luogo di essi, senza che

si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

6. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 3 determinerà l'eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70% sarà attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% sarà di competenza della Società trasferitaria in ragione del miglior risultato conseguito nella liquidazione.

7. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in l.c.a., nella stessa data di cui al comma 2 i Commissari Liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di Commissario Liquidatore è assunta dalla Società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in tema di liquidazione coatta amministrativa.

8. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti norme sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili alla società Italtrade S.p.A. in liquidazione.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti non aventi natura regolamentare criteri e modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 50

(Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere alla liquidazione della SOGESID – Società per la gestione degli impianti idrici - S.p.A. ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente

partecipata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è soppresso.

Art. 51

(Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento)

1. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.". Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle in materia di personale previste dalla presente legge. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge.

Art. 52

(Assicurazione dei rischi da calamità naturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 202 dell'articolo 1, dopo la parola "fabbricati" aggiungere la parola "privati";

b) dopo il comma 202, inserire il seguente:

"202- bis. Per l'attuazione del sistema assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione o ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono disciplinate modalità e termini di attuazione del presente comma, nonché le modalità ed i termini della estensione della citata copertura assicurativa, entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla medesima data.”.

Art. 53
(Contenimento della spesa)

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile una quota, pari rispettivamente a 3478 milioni, 3395 milioni, 3732 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato – relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali e previdenziali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni; ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari interessate, alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica Amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.

2. Il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

Art. 54

(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali)

1 Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2009, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Fondo è a tal fine ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Art. 55

(Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato)

1. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:

"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno essere compensati a valere sulle disponibilità del "Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.”.

Articolo 56 (Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati alla data del 15 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel

quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

3 Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale all'art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale il disposto dell'articolo 1, comma 249, della stessa legge.

Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

4. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al quaranta per cento di quella relativa alle cessazioni

avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. Per le amministrazioni non interessate al processo di stabilizzazione di cui al presente comma, il limite per le assunzioni di cui al comma 4 è elevato al quaranta per cento.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di procedure concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico, all'immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando presso le amministrazioni interessate.

9. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

10. All'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2010"

11. Con effetto dall'anno 2007 all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

12. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228 e 229.

Capo II

Interventi per il sistema scolastico

Art. 57

(Costituzione fondo scuola)

1. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: *"Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"* e *"Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate *"strutture scolastiche"* e *"interventi integrativi disabili"*, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità *"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio"* destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di monitoraggio.

2. Lo stanziamento del "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*" è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 58

(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

1. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano quadriennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2006-2009, da verificare annualmente circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 80 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più

snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;

d) l'attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d'intesa con il Ministro della salute.

3. La tabella di valutazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 - 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine fissato dalle disposizioni sopra richiamate è prorogato al 31 dicembre 2008.

5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti

interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

6. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l'interazione con il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico – didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.

7. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento

di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:

a) l'art. 4 è così sostituito:

“1. Gli organi dell'Istituto sono :

- 1) il Presidente
- 2) il Comitato di indirizzo
- 3) il Collegio dei Revisori,

La denominazione Comitato di indirizzo sostituisce quella di Comitato direttivo presente nel decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'Estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”.

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto

membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indicazione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali, Presidente e componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI di cui al decreto legislativo n. 286 del 2004, cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.

11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da un revisore dei conti nominato dal Ministro della pubblica istruzione scelto prioritariamente tra i dipendenti con sede di servizio o residenti nella provincia nella quale ha sede l'istituzione scolastica e soltanto subordinatamente nell'ambito della regione medesima. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è ridefinita la disciplina concernente il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al Titolo V del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001 - Serie Generale. La minore spesa derivante dall'attuazione del precedente primo periodo, resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.

12. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l'anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. Qualora vengano riscontrati risparmi inferiori a quelli